

**Al Comitato di Presidenza
Al Consiglio Direttivo
Alla Commissione Legale
Alla Commissione Sindacale
Alle Associazioni Territoriali**

Circolare n. 76/2020

Oggetto: Lavoro - Emergenza Coronavirus - Cassa Integrazione guadagni ordinaria e assegno ordinario - Modalità per la presentazione delle domande - Messaggi Inps 21.05.2020, n. 2101 e 26.05.2020, n. 2183

L'Inps, con due distinti messaggi, alla luce delle recenti modifiche introdotte dal decreto rilancio, fornisce delle precisazioni relativamente ai termini e nuove procedure semplificate di presentazione delle domande di cassa integrazione guadagni ordinaria e dell'assegno ordinario (cfr. circ. Fedit n. 68/2020).

Il decreto rilancio ha, come noto, modificato i termini di presentazione della domanda che deve essere presentata non più entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa ma entro il mese successivo. Limitatamente per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa ricompresi tra il 23 febbraio ed il 30 aprile 2020 il termine di presentazione delle domande è fissato al prossimo 31 maggio. In caso di invio tardivo delle domande è prevista una penalizzazione infatti il trattamento sarà riconosciuto al massimo fino alla settimana prima la data di presentazione della stessa.

L'Inps precisa che il nuovo e più ridotto termine di trasmissione delle domande e la relativa penalizzazione riguardano esclusivamente i datori di lavoro che non hanno mai fatto richiesta di intervento di cassa integrazione ordinaria o assegno ordinario con causale "COVID-19 nazionale" per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa effettuati tra il 23 febbraio ed il 30 aprile 2020 (messaggio Inps 26.05.2020, n. 2183).

In tutti gli altri casi, il flusso gestionale delle domande, che tiene conto del nuovo impianto normativo, sarà illustrato con un'apposita circolare di prossima emanazione.

Inoltre, l'Inps ha fornito le istruzioni per il recupero delle settimane di cassa integrazione non fruita precisando che, come già previsto in passato, anche la CIGO con causali COVID-19 si consuma in base ai giorni effettivi di utilizzo e che pertanto ai fini del conteggio si deve considerare fruita una giornata quando almeno un dipendente, anche per un'ora soltanto, sia stato posto in cassa integrazione, indipendentemente dal numero di lavoratori in forza nell'azienda. Per facilitare la procedura di conteggio è stato predisposto un file excel semplificato, da allegare alla nuova domanda, in cui l'azienda deve indicare le giornate di CIGO fruita in modo da risalire al numero di settimane ancora residue da godere (messaggio Inps 21.05.2020, n. 2101).

Con i migliori saluti.

Il Segretario Generale
Enzo Solaro



The logo for INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) features the letters 'INPS' in a bold, blue, serif font.

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Comunicazione
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 21-05-2020

Messaggio n. 2101

Allegati n.2

OGGETTO: Semplificazione adempimenti operativi per la compilazione delle domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario. Precompilazione delle domande per le proroghe dei periodi di sospensione: rilascio funzione "Copia/Duplica domanda". Dichiarazione fruito CIGO COVID

Con il presente messaggio si illustrano le nuove semplificazioni procedurali, per le domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario, introdotte a beneficio delle aziende, degli intermediari e degli operatori di Sede.

1. Funzione "Copia domanda CIGO"

La funzione "Copia domanda CIGO", già esistente nella procedura "UNICIGO", è stata aggiornata ed implementata per favorire un più rapido invio di nuove domande basandosi sulle precedenti già inviate. La funzione è destinata a venire incontro alle aziende e ai consulenti in questo particolare periodo emergenziale, ed è pertanto destinata ai trattamenti di CIGO con

causali "COVID-19".

Le istruzioni operative di dettaglio sono illustrate nell'Allegato n. 1 al presente messaggio.

Si evidenzia che gli unici elementi che non è possibile copiare sono il ticket, in quanto per ogni domanda deve esserne comunque creato uno nuovo, e gli allegati, che tuttavia per le causali "COVID-19" non sono obbligatori.

In caso di richiesta di proroga di una precedente domanda con causale "COVID-19", dopo aver copiato la domanda originaria utilizzando la predetta funzione "Copia domanda", sarà dunque sufficiente variare il periodo richiesto e, di conseguenza, i dati di cui al quadro "G" ed eventualmente i lavoratori beneficiari, se differiscono rispetto a quanto riportato nella prima istanza.

Inoltre, si ricorda che i quadri "I" (Dati sui lavoratori addetti allo stabilimento/cantiere per mansione) e "L" (Dati su assunzioni, licenziamenti e dimissioni) non sono più obbligatori a seguito delle evoluzioni normative e amministrative intervenute, mentre per le specifiche causali "COVID-19" vi sono ulteriori semplificazioni, che consistono nella non compilazione dei quadri "D" (Dati ripresa attività) e "N" (Dati sulle comunicazioni alle rappresentanze sindacali), nonché nell'eliminazione dell'obbligo di allegazione della relazione tecnica o altra documentazione a supporto della stessa.

Infine, si rammenta che il quadro "H" è obbligatorio solo per gli eventi meteo e quindi non riguarda le domande con causali "COVID-19".

Alla luce di quanto esposto, la presentazione della domanda con causale "COVID-19" risulta estremamente semplificata, atteso che devono essere compilati solamente i quadri "A" – "B" – "C" – "E" – "G", ma, utilizzando la funzione "Copia domanda" sopra descritta, gli stessi sono riprodotti in automatico da una precedente domanda e quindi non devono essere nuovamente digitati, salvo le modifiche a tale scopo occorrenti. Anche la lista dei beneficiari è riprodotta in automatico e, se non è variata, non deve essere nuovamente compilata. Infine, gli allegati non devono essere prodotti.

2. Dichiarazione semplificata fruito CIGO COVID

Anche con riferimento alla possibilità di dichiarare il fruito su precedenti autorizzazioni CIGO, già presente in procedura, è stata introdotta un'ulteriore facilitazione per dichiarare le giornate di CIGO fruito sulle autorizzazioni con causali "COVID-19".

A tal riguardo, si fornisce con il presente messaggio un file excel semplificato, rispetto a quello normalmente in uso per dichiarare il fruito CIGO, che potrà essere allegato dalle aziende nelle domande di proroga con causale "COVID-19" (Allegato n. 2).

La dichiarazione del fruito in tal caso non riguarderà tutte le CIGO pregresse ma unicamente le autorizzazioni con causali "COVID-19" sottoposte ai limiti della normativa emergenziale.

Si ricorda che con la circolare n. 58/2009 è stato introdotto tale criterio di flessibilità, facendo salvi dal conteggio eventuali giorni di cassa integrazione richiesti ma non utilizzati.

In concreto, a consuntivo della CIGO richiesta, l'azienda può calcolare esattamente quanti giorni di integrazione salariale sono stati effettivamente fruiti. Dalla somma del numero dei giorni si risale al numero di settimane ancora residue da godere, che si potranno richiedere con una nuova domanda. In caso di superamento dei limiti in base alle settimane autorizzate, si potranno indicare le giornate effettivamente fruiti inviando, come detto, l'allegato file excel: il conteggio in base al fruito, secondo le modalità di seguito descritte, potrà pertanto liberare la disponibilità di ulteriori settimane concedibili.

Il conteggio del residuo si fonda sul presupposto che si considera fruita ogni giornata in cui almeno un lavoratore, anche per un'ora soltanto, sia stato posto in CIG, indipendentemente dal numero di dipendenti in forza all'azienda.

Per ottenere le settimane fruiti, si divide il numero delle predette giornate per 5 o 6 a seconda dell'orario contrattuale prevalente in azienda.

A titolo esemplificativo si riporta il seguente caso:

periodo dal 01/03/2020 al 01/05/2020. Settimane richieste 9. Al termine del periodo si contano 30 giornate di cassa (giorni in cui si è fruito di CIGO, indipendentemente dal numero dei lavoratori). Si divide il numero di giornate fruiti per il numero di giorni settimanali in cui è organizzata l'attività, 5 o 6, e si ottiene il numero di settimane usufruite. Per esempio: $30/5 = 6$ settimane. Residueranno, pertanto, 3 settimane che sarà possibile richiedere con nuova domanda.

3. Funzione "Duplica domanda Fondi"

Al fine di venire incontro alle aziende e ai consulenti in questo particolare periodo emergenziale, anche la funzione "Duplica domanda", da invio domande *on line* dei Fondi di solidarietà, è stata implementata per favorire un più rapido invio di nuove domande, riferite alle domande di assegno ordinario con causale "COVID-19".

Dalla funzione "Cerca esiti" è possibile effettuare la duplicazione di una domanda a partire da domande già inviate per causale "COVID-19", indicando il nuovo periodo di interesse e il tipo di pagamento desiderato, che può essere variato rispetto alla domanda precedentemente inviata.

Al momento è possibile modificare solo il periodo ed il tipo di pagamento, mentre non è ancora possibile modificare l'elenco dei beneficiari ed il tipo di causale e, qualora si debbano modificare questi parametri, è necessario inviare una nuova domanda con la consueta funzione "Invio domande" nel menu principale dell'applicazione. Con successivo messaggio sarà comunicata la disponibilità delle altre funzioni.

Se si vuole inviare una domanda uguale ad un'altra già inviata modificando solo il periodo ed il tipo di pagamento, da "Cerca esiti", dopo aver selezionato il tasto "Visualizza" e presa visione dei dettagli della domanda presentata, l'utente deve inserire la data iniziale e finale del nuovo periodo e il tipo di pagamento richiesto ed infine cliccare sul tasto "Invia domanda duplicata Covid".

La data di inizio del nuovo periodo deve essere successiva all'ultimo giorno del periodo richiesto nella domanda originaria.

La procedura segnalerà eventuali incongruenze.

Infine, si ricorda che per l'invio della domanda duplicata sarà necessario inserire il ticket, selezionando il pulsante "Inserimento ticket domanda duplicata Covid", senza uscire dalla schermata "Visualizza".

Per ulteriori dettagli tecnici si può consultare il manuale operativo scaricabile nell'applicazione all'interno della sezione "Area di download".

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Allegato N.2

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.



**PROROGA DOMANDE CIGO E FONDI D'INTEGRAZIONE
SALARIALE PER L'AZIENDA O L'INTERMEDIARIO**

COPIA DOMANDA CIGO

NUOVA DOMANDA USANDO LA FUNZIONE “COPIA DOMANDA CIGO”

La **domanda di proroga COVID**, messa a disposizione dell'azienda o dell'intermediario, dispone di una funzione che consente il caricamento automatico di tutti i quadri precompilati (COPIA DOMANDA CIGO), limitando la compilazione ai seguenti passi:

1 Completare la domanda, disponendo di tutti i quadri precompilati

2 Convalidare e inviare la domanda

NUOVA DOMANDA USANDO LA FUNZIONE “COPIA DOMANDA CIGO”

> SEMPLIFICAZIONE DELL’ITER DI DOMANDA AMMINISTRATIVA

Nel caso di *proroga senza alcuna variazione* è sufficiente:

- **Indicare:**
 - le date relative alla proroga della domanda;
 - il numero ticket;
 - le 5 dichiarazioni (tipologia di pagamento, eventuale dichiarazione di fallimento, ...)

- **Convalidare e, se superati tutti i controlli previsti, confermare l’invio della domanda.**

Nel caso di *proroga con variazione*, l’azienda o l’intermediario può modificare, in parte o tutte, le informazioni già presenti nei 9 quadri che compongono la domanda CIGO (incluso il Quadro G) e indicare i dati sopra elencati.

NUOVA DOMANDA USANDO LA FUNZIONE “COPIA DOMANDA CIGO”

> DUPLICA

nuova domanda

lavorazione

invio

esiti

simulazioni

documentazione

contatti

Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria - Nuova domanda di integrazione salariale ordinaria

Premendo il tasto «nuova» si crea una domanda completamente nuova, premendo il tasto «copia da domanda» è possibile selezionare una domanda dalla quale ricopiare le principali informazioni per inizializzare la nuova domanda.

azienda: (AN)
 CSC: 11504 CA: 0R2X4P

Convalidata
 Non protocollata
 Protocollata
 cerca annulla

per duplicare la domanda 68455 premere il tasto "conferma". Per le proroghe di domande con causale "COVID" il periodo da richiedere è modificabile.

NOTA. Spuntare questa casella per effettuare la copia anche dei beneficiari.

conferma annulla

Identificativo	UP	Data Invio	Periodo	Causale	Duplica
68455		07/05/2020	27/04/2020 - 02/05/2020	Emergenza COVID-19 D.L. 9/2020 (solo per 11 Comuni)	
68436		07/05/2020	04/05/2020 - 09/05/2020	Emergenza COVID-19 Interruzione CIGS Nazionale	

Attivato il bottone “DUPLICA” viene visualizzato un messaggio di conferma (per proroghe di domande con causale COVID il periodo da richiedere è modificabile).

Attivando il bottone “CONFERMA” la domanda viene duplicata.

NUOVA DOMANDA USANDO LA FUNZIONE “COPIA DOMANDA CIGO”

> COMPILAZIONE DELLA DOMANDA, DISPONENDO DI TUTTI I QUADRI PRECOMPILATI

- nuova domanda
- lavorazione**
- invio
- esiti
- simulazioni
- documentazione
- contatti

Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria - Domande in lavorazione

Selezionare una domanda in elenco per proseguire la lavorazione.

Per le domande in lavorazione e' possibile effettuare la convalida dei dati solo nel caso in cui la domanda sia completa.

domande in lavorazione

matricola	denominazione azienda	locazione evento	settore	ultimo salvataggio	identificativo	stato	Sei.		
			industria	07/05/2020 22:14:50	68456	completa	<input type="checkbox"/>		
			edilizia	07/05/2020 21:17:34	68461	incompleta	<input type="checkbox"/>		
			industria	07/05/2020 21:08:38	68460	incompleta	<input type="checkbox"/>		
			industria	07/05/2020 20:40:49	68457	incompleta	<input type="checkbox"/>		
			industria	07/05/2020 15:53:03	68454	incompleta	<input type="checkbox"/>		
			edilizia	07/05/2020 15:46:04	68453	incompleta	<input type="checkbox"/>		
			industria	07/05/2020 15:39:30	68452	incompleta	<input type="checkbox"/>		
			industria	07/05/2020 15:26:42	68451	incompleta	<input type="checkbox"/>		
			industria	07/05/2020 15:26:08	68450	incompleta	<input type="checkbox"/>		
			industria	07/05/2020 15:17:10	68449	incompleta	<input type="checkbox"/>		

Rel. 003 VerTest. 240316

Dalla voce di menu “LAVORAZIONE” vengono visualizzate tutte le domande che risultano da completare o convalidare.

NUOVA DOMANDA USANDO LA FUNZIONE “COPIA DOMANDA CIGO”

> COMPILAZIONE DELLA DOMANDA, DISPONENDO DI TUTTI I QUADRI PRECOMPILATI

Compilazione di una nuova domanda di integrazione salariale ordinaria - Mod. I.G.I. 15

Per poter validare una domanda di CIGO è necessario compilare i quadri che riportano la barra laterale rossa. I campi dei quadri contrassegnati con carattere * sono obbligatori.

Domanda di integrazione salariale ordinaria

Quadri : **A** **B** **C** **D** **E** **G** **I** **L** **N** Dichiarazioni Allegati Ticket Beneficiari

Una volta selezionata la domanda, l'azienda o l'intermediario può completare la domanda, disponendo di **tutti i quadri precompilati.**

NUOVA DOMANDA USANDO LA FUNZIONE “COPIA DOMANDA CIGO”

> CONVALIDA E INVIO DELLA DOMANDA

nuova domanda

lavorazione

invio

esiti

simulazioni

documentazione

contatti

Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria - Domande in lavorazione

Selezionare una domanda in elenco per proseguirne la lavorazione.

Per le domande in lavorazione e' possibile effettuare la convalida dei dati solo nel caso in cui la domanda sia completa.

domande in lavorazione

matricola	denominazione azienda	locazione evento	settore	ultimo salvataggio	identificativo	stato	Sel.		
0			edilizia	07/05/2020 22:23:43	68462	incompleta	<input type="checkbox"/>		
0			industria	07/05/2020 22:14:50	68456	completa	<input checked="" type="checkbox"/>		
0			edilizia	07/05/2020 21:17:34	68461	incompleta	<input type="checkbox"/>		
0			edilizia	07/05/2020 09:28:38	68430	incompleta	<input type="checkbox"/>		
0			industria	07/05/2020 09:07:30	68429	incompleta	<input type="checkbox"/>		
0			edilizia	07/05/2020 08:56:57	68428	completa	<input type="checkbox"/>		
0			edilizia	06/05/2020 16:30:03	68425	incompleta	<input type="checkbox"/>		
0			industria	05/05/2020 11:26:51	68410	incompleta	<input type="checkbox"/>		
0			industria	04/05/2020 14:42:08	68409	incompleta	<input type="checkbox"/>		

1 2 3

convalida

Completata la lavorazione, la domanda deve essere **convalidata** e **inviata**.

La comunicazione dell'esito dell'invio è immediata.

Compilare solo le colonne in giallo.

GG/settimana

5

#	Matricola	UP	Numero autorizzazione CIGO precedente con causale COVID	Periodo autorizzato dal
1	0000000000	0	000000000000	01/01/2020
2	0000000000	0	000000000000	01/01/2020
3	0000000000	0	000000000000	01/01/2020
4	0000000000	0	000000000000	01/01/2020
5	0000000000	0	000000000000	01/01/2020
6	0000000000	0	000000000000	01/01/2020
7	0000000000	0	000000000000	01/01/2020
8	0000000000	0	000000000000	01/01/2020
9	0000000000	0	000000000000	01/01/2020
10	0000000000	0	000000000000	01/01/2020
11	0000000000	0	000000000000	01/01/2020
12	0000000000	0	000000000000	01/01/2020
13	0000000000	0	000000000000	01/01/2020
14	0000000000	0	000000000000	01/01/2020
15	0000000000	0	000000000000	01/01/2020
16	0000000000	0	000000000000	01/01/2020
17	0000000000	0	000000000000	01/01/2020
18	0000000000	0	000000000000	01/01/2020
19	0000000000	0	000000000000	01/01/2020
20	0000000000	0	000000000000	01/01/2020
21	0000000000	0	000000000000	01/01/2020
22	0000000000	0	000000000000	01/01/2020
23	0000000000	0	000000000000	01/01/2020
24	0000000000	0	000000000000	01/01/2020
25	0000000000	0	000000000000	01/01/2020
26	0000000000	0	000000000000	01/01/2020
27	0000000000	0	000000000000	01/01/2020
28	0000000000	0	000000000000	01/01/2020
29	0000000000	0	000000000000	01/01/2020
30	0000000000	0	000000000000	01/01/2020
31	0000000000	0	000000000000	01/01/2020
32	0000000000	0	000000000000	01/01/2020
33	0000000000	0	000000000000	01/01/2020
34	0000000000	0	000000000000	01/01/2020

35	0000000000	0	000000000000	01/01/2020
36	0000000000	0	000000000000	01/01/2020
37	0000000000	0	000000000000	01/01/2020
38	0000000000	0	000000000000	01/01/2020
39	0000000000	0	000000000000	01/01/2020
40	0000000000	0	000000000000	01/01/2020
41	0000000000	0	000000000000	01/01/2020
42	0000000000	0	000000000000	01/01/2020
43	0000000000	0	000000000000	01/01/2020
44	0000000000	0	000000000000	01/01/2020
45	0000000000	0	000000000000	01/01/2020
46	0000000000	0	000000000000	01/01/2020
47	0000000000	0	000000000000	01/01/2020
48	0000000000	0	000000000000	01/01/2020
49	0000000000	0	000000000000	01/01/2020
50	0000000000	0	000000000000	01/01/2020

5
6

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali

Roma, 26-05-2020

Messaggio n. 2183

OGGETTO: Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34: termine di presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario. Prime indicazioni

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio), pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, reca "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Tra le varie disposizioni in materia di lavoro, il provvedimento, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, contiene modifiche all'impianto regolatorio in materia di integrazioni salariali connesse alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, previsto dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

In particolare, il c.d. decreto rilancio ha modificato i termini di presentazione della domanda di cassa integrazione e di assegno ordinario, disponendo, all'articolo 68, comma 1, lett. c), la modifica dell'articolo 19, comma 2, del D.L. n. 18/2020, per effetto della quale l'istanza deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Al fine di consentire un più graduale adeguamento ai nuovi e più stringenti termini di trasmissione delle domande, l'articolo 68, comma 1, lett. d), del D.L. n. 34/2020 ha inserito all'articolo 19 del D.L. n. 18/2020 il comma 2-ter, che ha fissato al 31 maggio il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020. Il

medesimo articolo 68, comma 1, lett. d), ha introdotto anche il comma 2-bis dell'articolo 19 del D.L. n. 18/2020 che, attraverso il richiamo al termine di presentazione delle domande di cui al comma 2 dell'articolo 19, introduce una penalizzazione per le istanze trasmesse oltre il predetto termine, stabilendo che, per dette domande, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione delle medesime.

In relazione alla portata della norma, si precisa che il nuovo e più ridotto termine di trasmissione delle domande e la relativa penalizzazione riguardano esclusivamente i datori di lavoro che non hanno mai fatto richiesta di intervento di cassa integrazione ordinaria o assegno ordinario con causale "COVID-19 nazionale" per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che si collocano all'interno dell'arco temporale indicato dal citato comma 2-ter (23 febbraio - 30 aprile 2020).

In tutti gli altri casi, il flusso gestionale delle domande, che tiene conto del nuovo impianto normativo declinato dall'articolo 68 del citato D.L. n. 34/2020, sarà illustrato con un'apposita circolare di prossima emanazione.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele